



**OGGETTO: Ratifica della deliberazione giuntale n. 32 di data 26.04.2022 avente per oggetto “determinazione dello Schema Regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023 (deliberazione di ARERA n. 15/2022)”.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

la Giunta comunale con deliberazione n. 32 di data 26.04.2022 ha definito gli obblighi di qualità tecnica che devono essere rispettati dai gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo lo SCHEMA I della matrice degli schemi regolatori di cui all'art. 3 comma 1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) allegato alla deliberazione n. 15/2022 di ARERA; l'articolo 3 comma 5 quinquies del D.L. n. 228 del 2021 individuava il termine del 30 aprile di ciascun anno per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti.

Considerando che la scelta del quadrante ha effetti diretti sul PEF e sui costi in esso contenuti in virtù della natura programmatica della medesima, si ritiene opportuno ratificare la deliberazione giuntale n. 34 di data 19.04.2022 avente ad oggetto “determinazione dello Schema Regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023 (deliberazione di ARERA n. 15/2022)”;

Vista la deliberazione dell'ARERA di data 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/RIF che approva il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), Allegato A della stessa, che si applica dal 1° gennaio 2023;

Visto il regolamento comunale di contabilità, modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29 febbraio 2016;

Visto il comma 5 dell'art. 49 “*Attribuzioni del Consiglio comunale*” del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

Vista la L.R. 3 maggio 2018 n. 2, che approva il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige e ss.mm.;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.;

Acquisito ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario Comunale;

Ritenuto di ratificare la suddetta deliberazione in quanto si ritiene fondata la motivazione di necessità ed urgenza;

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti, accertati dal Presidente con l'ausilio degli Scrutatori previamente nominati,

### **d e l i b e r a**

- 1) **di ratificare** la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 di data 26.04.2022 avente per oggetto “determinazione dello Schema Regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023 (deliberazione di ARERA n. 15/2022)”.
- 2) **di dare comunicazione**, a cura dell'ufficio tributi, del presente provvedimento sul sito web istituzionale del comune sezione trasparenza rifiuti;

- 3) **di dare comunicazione**, a cura dell'ufficio tributi, del presente provvedimento all'ente gestore Comunità della Valle di Sole;
- 4) **di dare evidenza**, che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
- a) Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
  - b) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.  
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
  - c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
- Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. In particolare:
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
  - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Redolfi Giacomo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Incapo dott. Carlo Alberto

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*